



Oggetto

[Redacted box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

R.G.N. 6855/2024

Cron.

Rep.

Ud.20/12/2024

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROSSANA MANCINO - Presidente -
- Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere-
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -
- Dott. RICCARDO ROSETTI - Consigliere -
- Dott. LUCA SOLAINI -Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6855-2024 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, [Redacted] presso lo
studio dell'avvocato [Redacted] che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato [Redacted]

- ricorrente -

2024

contro

5338

[Redacted] domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [Redacted]
[Redacted]

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 363/2023 della CORTE D'APPELLO di
TORINO, depositata il 15/09/2023 R.G.N. 239/2023;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/12/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

RILEVATO CHE

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha respinto il gravame della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accertato l'illegittimità delle trattenute mensili effettuate sulla pensione di vecchiaia spettante al dottor [REDACTED] dal primo agosto 2004 a titolo di contributo di solidarietà, e aveva condannato la Cassa a restituire le somme indebitamente trattenute, nei limiti della prescrizione decennale.

La Cassa commercialisti impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Torino, con ricorso che si articola in due motivi, illustrati da memoria; mentre resiste con controricorso il dottor [REDACTED]

Per il presente giudizio, all'esito di una proposta di definizione agevolata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiesta dalla Cassa la decisione, ai sensi dell'art. 380 bis secondo comma c.p.c.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della presente decisione in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE:

Con il primo motivo, la Cassa ricorrente deduce la violazione dell'art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, come modificato dall'art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 ed autenticamente interpretato dall'art. 1 comma 488 della legge n. 147/13, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione del ricorrente, dante causa degli odierni ricorrenti.



Con il secondo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2948 n. 4 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello non si era pronunciata in ordine alla domanda, formulata in via ulteriormente subordinata dalla Cassa commercialisti, in riferimento alla eccepta prescrizione quinquennale delle somme richieste in restituzione da [REDACTED]

Numero registro generale 6855/2024

Numero sezione 5338/2024

Numero di raccolta generale 2729/2025

Data pubblicazione 04/02/2025

Il primo motivo che tende a propugnare la legittimità del contributo di solidarietà, è manifestamente infondato, alla stregua dell'oramai consolidato orientamento di questa Corte, che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso; anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016, questa Corte è ferma nell'escludere che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell'art. 23 Cost. (Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n. 31875; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603); a tale orientamento questa Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente, fra le molte, Cass., sez. lav., 8 maggio 2023, n. 12122, 14 aprile 2023, n. 10047, 13 aprile 2023, n. 9893, n. 9886 e n. 9842), reputando irrilevante l'autonomia delle Casse privatizzate (Cass., sez. lav., 13 aprile 2023, n. 9914, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 488, della



legge n. 147 del 2013, menzionate anche nell'odierno giudizio (ordinanza n. 9914 del 2023, cit., punti 4 e 5 delle Ragioni della decisione).

Numero registro generale 6855/2024

Numero sezionale 5338/2024

Numero di raccolta generale 2729/2025

Data pubblicazione 04/02/2025

Il secondo motivo che propone il vizio di violazione di legge, laddove prospetta l'applicabilità della prescrizione quinquennale, è, altresì, infondato.

Infatti, in base ai principi a più riprese affermati da questa Corte, è assoggettata alla prescrizione decennale l'azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell'esigibilità del credito, cui è correlata l'applicazione dell'invocato termine quinquennale di prescrizione (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 13 febbraio 2023, n. 4362, e 10 febbraio 2023, n. 4263, e Cass., sez. VI. L, 14 febbraio 2023, ri. 4604, e 13 febbraio 2023, n. 4349 e n. 4314). Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.

Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell'art.380-bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l'art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo l'art.380-bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass. n. 27947/2023).

Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 2.500,00, in favore del resistente e di una ulteriore somma di € 2.500,00, in favore della Cassa delle Ammende.



Sussistono i presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell'ulteriore importo, rispetto a quello già versato a
titolo di contributo unificato.

Numero registro generale 6855/2024

Numero sezionale 5338/2024

Numero di raccolta generale 2729/2025

Data pubblicazione 04/02/2025

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 5.000,00, per compensi, €200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge. Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l'ulteriore somma di € 2.500,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c. Condanna parte ricorrente a pagare € 2.500,00, in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis cit.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.12.24.

Il Presidente

Dott.ssa Rossana Mancino

